



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA E DEGLI AFFARI GENERALI

UFFICIO II e UFFICIO III

Prot. n° 254/5424/S

Roma, 8 giugno 1995

Al Signor Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Signor Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia

LORO SEDI

OGGETTO: Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dai Ministeri -
Norme disciplinari -

Sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 30 maggio 1995 è stato pubblicato, tra l'altro, il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dipendente dai Ministeri, dopo che in data 16 maggio 1995, con la stipulazione del contratto da parte dei soggetti negoziali, era stato completato il procedimento di contrattazione previsto dall'art. 51 D.Lgvo 29/93.

È dal 16 maggio 1995 che decorrono pertanto gli effetti giuridici del CCNL di cui si tratta.

Tale contratto ha radicalmente ridisegnato il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici.

Particolare rilievo assumono le disposizioni dettate in materia disciplinare dagli artt. 23/28 e dall' art. 41 CCNL in relazione a quanto disposto dagli artt. 59, 72 e 74 del D.Lgvo 29/93.

Sembra pertanto opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti punti fondamentali.

A- La nuova normativa si applica soltanto ai procedimenti disciplinari promossi dopo il 16 maggio 1995: i procedimenti in corso devono infatti essere portati a termine, ai sensi dell'art. 41 CCNL, secondo le procedure vigenti alla data del loro inizio, con applicazione, peraltro, se più favorevoli, delle sanzioni previste dall'art. 24 CCNL, in luogo di quelle previste dall'art. 75 D.P.R. 3/57.

B- Destinatario della nuova normativa è tutto il personale dipendente dall'Amministrazione giudiziaria (con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato) incluso il personale facente parte dei ruoli degli Uffici NEP, atteso che anche tale personale, per giurisprudenza ormai consolidata, rientra nella categoria degli impiegati civili dell'Amministrazione giudiziaria.

Sono esclusi dalla nuova normativa (come espressamente previsto dall'art. 1 CCNL) soltanto i "dirigenti", nei cui confronti continuano quindi ad applicarsi (in relazione anche a quanto disposto dall'art. 20 comma 10 e dall'art. 59 comma 1 D.Lgvo 29/93) le norme in materia disciplinare finora previste per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

C L'applicabilità della nuova normativa ai procedimenti disciplinari promossi dopo il 16 maggio 1995 comporta la disapplicazione delle norme disciplinari previgenti (quelle del D.P.R. 3/57 e del D.P.R. 1229/59 per il personale UNEP) e quindi anche la cessazione di ogni competenza (salvo quella relativa agli eventuali procedimenti promossi prima del 16 maggio 1995 ed ancora pendenti) in capo sia alla Commissione di disciplina costituita ai sensi dell'art. 148

D.P.R. 3/57 sia alle Commissioni di vigilanza e disciplina istituite in sede distrettuale per il personale degli Uffici NEP con il profilo di collaboratore e assistente UNEP. Tali organismi non soltanto non vengono richiamati dalla nuova normativa (che nell'art.59 comma 7 D.L.gvo 29/93 prevede un unico organismo collegiale, il "Collegio arbitrale di disciplina", chiamato peraltro a decidere non in primo grado ma soltanto sulla impugnazione eventualmente proposta dal dipendente avverso la sanzione inflittagli dall'organo competente) ma appaiono comunque inconciliabili con la struttura del nuovo procedimento disciplinare.

D- Ai sensi dell'art. 24 CCNI, le sanzioni disciplinari previste per gli illeciti di cui al successivo art. 25 (recante il "codice disciplinare", al quale i Capi delle strutture locali, in applicazione di quanto disposto dallo stesso art. 25, comma 10, vorranno far dare la massima pubblicità, mediante obbligatoria affissione dello stesso in luogo accessibile a tutti i dipendenti) sono il "rimprovero verbale" e il "rimprovero scritto" o "censura" (irrogabili direttamente dal "capo della struttura in cui il dipendente lavora") nonché la "multa", la "sospensione dal lavoro e dalla retribuzione"; il "licenziamento con preavviso" e il "licenziamento senza preavviso" (irrogabili invece soltanto dall'Amministrazione centrale, dopo la necessaria istruttoria condotta dal competente ufficio).

Il "Capo della struttura in cui il dipendente lavora" sembra doversi individuare, secondo il vigente ordinamento giudiziario, nel Capo dell'ufficio giudiziario in cui il dipendente opera (a tempo determinato o indeterminato) e quindi, per quanto concerne le Sezioni distaccate di Pretura, nei Pretori dirigenti delle Preture circondariali e per quanto concerne gli Uffici del giudice di pace, nei "coordinatori".

Quanto al Consiglio Superiore della Magistratura - salvo diverso avviso dell'organo di autogoverno - il Capo della struttura sembra doversi individuare nel Segretario generale.

Per il personale UNEP, ai fini che ne occupano, il "Capo della struttura" va così individuato: per il personale in servizio negli Uffici unici presso le Corti d'appello, nei Presidenti delle Corti; per quello in servizio negli Uffici unici presso i Tribunali, nei Presidenti dei Tribunali;

per quello in servizio presso le Sezioni distaccate di Pretura, o nel Presidente della Corte d'Appello o nel Presidente del Tribunale nel cui territorio insistono tali Sezioni.

Nell'Amministrazione centrale la formulazione dell'atto di contestazione ed il momento della decisione sono esercitati esclusivamente dallo scrivente (quale Capo del Personale ed in relazione anche agli artt. 3 e 16 D.Lgvo 29/93). L'istruttoria dei procedimenti viene eseguita dagli uffici II e III di questa Direzione Generale (ciascun Ufficio per il personale da esso amministrato) i cui direttori, al termine dell'istruttoria, formuleranno motivate proposte in ordine alla decisione da adottare.

Nell'esercizio delle loro funzioni decisorie il Capo della struttura locale e il Capo del personale, possono, d'ufficio od anche su istanza di parte, esercitare la facoltà di cui all'art. 59, comma 6, D.Lgvo 29/93.

E' appena il caso di ricordare che nel momento della decisione il Capo del personale, nel valutare l'illecito portato alla sua attenzione, può irrogare (per derubricazione dell'illecito o per applicazione del citato art. 59, comma 6, D.Lgvo 29/93) anche le sanzioni del rimprovero verbale e del rimprovero scritto.

Con riferimento al rimprovero verbale si sottolinea l'esigenza (anche per averne concreto riscontro documentale, ai fini sia dei termini per l'impugnativa che per l'eventuale contestazione della recidiva nel biennio di efficacia delle sanzioni inflitte) che la sanzione venga inflitta con provvedimento scritto, debitamente comunicato all'interessato.

E- Fatta eccezione per il "rimprovero verbale", non può adottarsi alcun provvedimento disciplinare senza la preventiva contestazione scritta dell'addebito e senza che il dipendente sia stato sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale.

La contestazione (orale nel "rimprovero verbale" e scritta per le altre sanzioni) deve effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni per le sanzioni diverse dal rimprovero verbale, termine decorrente dal giorno in cui il "Capo della struttura locale" e/o l'Amministrazione centrale sono venuti a conoscenza del fatto.

F- L'Amministrazione centrale può delegare l'attività istruttoria di sua competenza, per intero od anche per singoli atti istruttori, ai Capi delle strutture locali in cui lavora il dipendente nei cui confronti si procede.

Al fine di espletare le attività istruttorie delegate, il responsabile della struttura locale potrà avvalersi di un magistrato addetto all'Ufficio.

G- Per quanto concerne gli adempimenti da porre in essere in caso di procedimento disciplinare collegato a procedimento penale, si rinvia espressamente alle disposizioni recate dall'art. 25, comma 6, CCNL e dall'art. 27 stesso CCNL, significando che la sospensione cautelare facoltativa in corso di procedimento penale e la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 26 CCNL) sono atti di esclusiva competenza del Capo del Personale, su proposta motivata del Capo della struttura locale e/o del Capo dell'ufficio centrale.

H- A norma del citato art. 27 comma 1 CCNL, il dipendente colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio: a tanto deve provvedere lo stesso Capo della struttura in cui il dipendente opera, dandosi immediata comunicazione di tale provvedimento al competente Ufficio centrale, anche per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 27 comma 6 CCNL.


Nel momento in cui la restrizione della libertà personale viene a cessare, tale fatto deve essere portato ad immediata conoscenza dell'Amministrazione centrale perché questa possa tempestivamente decidere per l'eventuale prolungamento del periodo di sospensione (ai sensi dell'art. 27, comma 3, CCNL) ovvero per la immediata riammissione in servizio dell'interessato.

I- Fatta salva l'ipotesi in cui sia applicato l'istituto di cui all'art. 59, comma 6, D.Lgvo 29/93 (nel qual caso, per espressa volontà del legislatore, la sanzione applicata "non è più suscettibile di impugnazione") avverso le sanzioni inflitte è sempre possibile ricorrere innanzi al Collegio arbitrale di disciplina di cui al citato art. 59, comma 7, D.Lgvo 29/93.

I Signori Presidenti di Corte di Appello ed i Signori Procuratori Generali presso le stesse Corti vorranno diffondere la presente circolare in tutti gli Uffici del proprio distretto.

Pregasi assicurare.

IL DIRETTORE GENERALE





Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot.119/4/ 573 /TE/I

Roma, 13 APR. 2007

**ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE**

C.G.I.L. F.P.

C.I.S.L. F.P.S.

UIL PA

UNSA SAG/CONFSAL

RdB P.I.

FLP

Federazione INTESA

LORO SEDI

**OGGETTO : CHIARIMENTI SULLA CIRCOLARE m_dg.DOG. 31/10/2006.0039434.U
SUL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006 N. 240.**

Si trasmette la nota Prot. N. m_dg.DOG.13/04/2007.0015464.U che il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi sta provvedendo a diramare a tutti gli Uffici interni ed esterni del Ministero della Giustizia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Angelo Papacchini



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi



Proc^m dg. DOG. 13/04/2007.0015464.U

Roma, 13 APR. 2007

Ai Sigg.:

- *Presidente della Corte Suprema di Cassazione*
- *Dirigente della Corte Suprema di Cassazione*

- *Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione*
- *Dirigente della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione*

- *Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche*
- *Dirigente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche*

- *Procuratore Nazionale Antimafia*
- *Dirigente della Direzione Nazionale Antimafia*

- *Presidenti di Corte di Appello*
- *Dirigenti delle Corti di Appello*

- *Procuratori Generali presso le Corti di Appello*
- *Dirigenti delle Procure Generali presso le Corti di Appello*

Commissariati per gli Usi Civici

Alla Segreteria del Ministro

Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato:

Avv. Luigi Li Gotti

Prof. Luigi Scotti

On. Daniela Melchiorre

Avv. Luigi Manconi

Sen. Alberto Maritati

Al Gabinetto dell'On. Ministro

All'Ufficio Legislativo

All'Ispettorato Generale

Al Servizio di Controllo Interno

All'Ufficio per il Coordinamento dell'Attività Internazionale

All'Ufficio Stampa ed Informazione

Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

All'Ufficio Centrale del Bilancio

Alla Direzione Generale del personale e della formazione

Alla Direzione Generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi

Alla Direzione Generale del bilancio e della contabilità

Alla Direzione Generale dei magistrati

Alla Direzione Generale di Statistica

Alla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati

Alla Direzione Generale gestione e manutenzione edifici giudiziari di Napoli

Agli Uffici I, II e III del Capo Dipartimento

e, p.c. Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Call Center – Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

CHIARIMENTI sulla CIRCOLARE m_dg.DOG.31/10/2006.0039434.U
SUL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 2006 N. 240

*Individuazione delle competenze dei magistrati capi dell'ufficio giudiziario
e dei dirigenti amministrativi preposti all'ufficio*

Sono pervenuti da numerosi uffici giudiziari vari quesiti inerenti a problematiche applicative dipendenti dalla circolare in oggetto, cui si ritiene di poter fornire i seguenti chiarimenti di carattere generale.

Essenzialmente, le richieste pervenute a questo Dipartimento vertono sulle seguenti tematiche:

1. Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di:
 - a) posto-funzione dirigenziale vacante
 - b) posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica.
2. Titolarità della gestione del personale UNEP.
3. Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 in ambito distrettuale.
4. Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera a) [Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale vacante] si ritiene che l'ipotesi di posto dirigenziale previsto in pianta organica, ma di fatto vacante, debba, in primo luogo, essere trattata previa applicazione dell'istituto della reggenza.

Preliminarmente appare, comunque, opportuno soffermarsi sulla differenza concettuale esistente tra la mera "assenza" del dirigente, riconducibile a situazioni caratterizzate dal requisito della "temporaneità" (quali ad es. ferie, malattia) e la vacanza del relativo posto-funzione.

Nel primo caso la stessa fonte contrattuale di riferimento (art. 25 del CCI di Amministrazione) individua nel direttore di cancelleria e nel cancelliere p.e. C2 i funzionari legittimati a svolgere funzioni "vicarie" del dirigente, nell'ambito delle direttive date dallo stesso dirigente titolare.

Nel secondo caso, invece, sino alla copertura del posto, le funzioni dirigenziali saranno esercitate, interinalmente, da altro dirigente di ruolo, cui sia stato conferito l'incarico di reggenza dell'ufficio medesimo - con provvedimento formale del Direttore Generale del Personale e della Formazione - in conformità a quanto previsto dall'art. 61 del contratto collettivo della Dirigenza - Area I, sottoscritto il 21.04.2006, ai sensi del quale, "nell'ipotesi di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico ad interim".

Ciò in quanto alla luce del d.lgs. n. 240/06 il dirigente amministrativo è da identificarsi esclusivamente nel dirigente "di ruolo", titolare dell'incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'istituto della reggenza potrebbe risultare non applicabile in forma generalizzata, considerata la difficoltà di attingere presso altri uffici e la sproporzione esistente tra il numero di dirigenti attualmente in servizio ed uffici periferici con posto-funzione dirigenziale vacante, in attesa della copertura del posto vacante o del conferimento di apposito incarico "ad interim", le competenze che il d.lgs. n. 240/06 attribuisce al dirigente amministrativo dovranno essere svolte, temporaneamente, dal magistrato capo dell'ufficio.

Con riferimento alla fattispecie di cui al punto 1. lettera b) [Titolarità delle funzioni dirigenziali previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. 240/06 nell'ipotesi di posto-funzione dirigenziale non previsto in pianta organica] la circolare del 31/10/2006 ha già chiarito espressamente che le funzioni attribuite dal d.lgs. n. 240 ai dirigenti amministrativi "non possono essere esercitate dai lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria o a quella del cancelliere"; conseguentemente le indicate competenze continueranno ad essere svolte dai magistrati capi degli uffici, che, attualmente, concentrano su di sé tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.

Per quanto concerne la titolarità della gestione del personale UNEP questo Dipartimento ritiene che né la lettera né lo spirito della novella contenuta nel d.lgs. n. 240/06 possono indurre a considerare modificate le competenze che il D.P.R. 15/12/1959, n.1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) assegna al Presidente di Corte o del Tribunale, in relazione agli U.N.E.P. rispettivamente costituiti, con dotazioni organiche separate, presso la Corte di Appello o il Tribunale, non trattandosi di gestione diretta ma solo di "sorveglianza", tuttora regolamentata dal citato D.P.R..

La normativa di settore non viene così in alcun modo toccata dal d.lgs n. 240/06. Tale ultima Legge parla sempre di uffici giudiziari mentre gli uffici notifiche e protesti hanno una loro specifica autonomia, con la nomina dell'ufficiale giudiziario dirigente effettuata dalla Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero su proposta del Presidente della Corte di Appello e con la sorveglianza attribuita allo stesso Presidente.

Con riferimento alla tematica riportata al punto 3, e cioè quella relativa alla gestione del personale e delle risorse a livello distrettuale, è da ritenersi che, allo stato attuale, nelle more dell'integrale attuazione del d.lgs. n. 240/06, per ciò che attiene all'istituzione delle Direzioni regionali ed interregionali, nulla è cambiato in tema di applicazione distrettuale del personale - che è ora disciplinata dall'Accordo sulla mobilità del personale giudiziario sottoscritto il 27/03/2007 - e di gestione dei fondi assegnati ai Presidenti di Corte ed ai Procuratori Generali quali funzionari delegati per la gestione a livello distrettuale, atteso che le attribuzioni transitate dai magistrati capi degli uffici giudiziari ai dirigenti amministrativi si esplicano, in ogni caso, solo all'interno dell'ufficio di appartenenza.

Infine, con riferimento all'ultima delle tematiche evidenziate e cioè quella relativa alla "Composizione delle delegazioni di parte pubblica per la contrattazione collettiva integrativa decentrata" si fa presente che il d.lgs. n. 240/06 non contiene norme, che abbiano incidenza diretta sul rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale, anche dirigenziale, di questa Amministrazione, che continuano ad essere totalmente disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione, collettiva e integrativa, vigente.

Conseguentemente non si ritiene che lo stesso abbia determinato direttamente la modifica della norma pattizia contenuta nell'art. 6 del C.C.I. del Ministero della Giustizia sottoscritto il 5 aprile 2000, e successive integrazioni, che mantiene la sua efficacia fino ad eventuale revisione da parte dei titolari della contrattazione integrativa di amministrazione a livello nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Claudio Castelli

